



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 221 del 12/04/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2019 - 2020 - 2021 - 2022 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale è stata attribuito per l'anno 2024 l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

CONSIDERATO:

- che la dr.ssa Margherita Taldone è il Segretario titolare della Segreteria del Comune di Malnate dal 1° novembre 2018;
- che il Comune di Malnate ha stipulato convenzioni di segreteria con il Comune di Veduggio Olona per il periodo 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2019 e con il Comune di Casciago dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;

ATTESO:

- che [l'art. 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, del 16/05/2001](#), prevede, tra l'altro, "l'attribuzione ai segretari comunali di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti";
- che a tale compenso, "gli enti del comparto destinano con risorse aggiuntive a proprio carico un compenso annuale denominato retribuzione di risultato di importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, che sarà liquidato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi, rapportato proporzionalmente alla quota di monte salari di rispettiva competenza, pur sempre dopo

l'acquisizione della valutazione del Segretario (secondo la metodologia prevista dal DPR n. 465/97) da parte del Sindaco”;

CONSIDERATO che l'ARAN, rispondendo a uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta delle sollecitazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 ha concluso che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può che comprendere tutte le voci retributive che lo compongono, secondo le indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.05.2001 e, in particolare, anche la voce “diritti di segreteria”, per cui successivamente sulla scorta della citata nota ARAN, il CDA dell'AGES, con la delibera n. 50 del 21.03.2007, ha deliberato “Di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e confermato a più riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di segreteria”;

APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume che:

1. la nozione di “monte salari” ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;
2. tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto comprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme comprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);
3. pertanto, tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

VERIFICATO, inoltre, che l'ARAN con parere AFL6, ha chiarito che l'art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell'anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi dell'Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dal segretario comunale, che lo stesso è espletato in regime di convenzione con altri Comuni, per cui l'indennità di risultato a carico di ciascun Ente va commisurata al rispettivo servizio prestato;

ACQUISITE le schede con le quali è stata effettuata dal Sindaco di Malnate la valutazione del Segretario Generale, dr.ssa Margherita Taldone, per gli anni 2019 – 2020 – 2021 - 2022, nel rispetto della metodologia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 in data 21/11/2016;

PRESO ATTO che dall'esito delle valutazioni effettuate risulta che, in osservanza dei criteri prefissati, la percentuale da applicare al monte salari del Segretario Generale per gli anni 2019 – 2020 - 2021 - 2022, è pari al 10%;

CONSIDERATO che i monte salari del Segretario Comunale relativi agli anni in oggetto sono quelli dettagliati nel prospetto allegato al presente atto, che contiene anche i conteggi relativi al calcolo delle indennità di risultato spettanti;

RITENUTO di dover liquidare al Segretario Generale, dr.ssa Taldone Margherita, l'indennità di risultato a carico del Comune di Malnate, per gli importi distinti per ciascun anno e di seguito indicati:

€ 6.530,45 per indennità di risultato anno 2019

€ 6.978,90 per indennità di risultato anno 2020

€ 6.909,16 per indennità di risultato anno 2021

€ 6.670,92 per indennità di risultato anno 2022

per un totale complessivo di € 27.089,43 oltre oneri e IRAP;

VISTI gli artt. 107 – 109 del D.Lgs. 267/00;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 R.P.;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 27.089,43, oltre oneri e IRAP, in favore della dr.ssa Margherita Taldone, Segretario Titolare della sede di segreteria del Comune di Malnate, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, a carico del Comune di Malnate, come segue:

€ 6.530,45 per indennità di risultato anno 2019 cap. 11 rr.pp. imp. n. 922/2019

€ 6.978,90 per indennità di risultato anno 2020 cap. 11 rr.pp. imp. n. 874/2020

€ 6.909,16 per indennità di risultato anno 2021 cap. 11 rr.pp. imp. n. 937/2021

€ 6.670,92 per indennità di risultato anno 2022 cap. 11 rr.pp. imp. n. 987/2022

- 2) **DI DARE ATTO** che i relativi oneri a carico del Comune risultano imputati come segue:

€ 1.554,25 cap. 12 rr.pp. imp. n. 925/2019

€ 1.660,98 cap. 12 rr.pp. imp. n. 875/2020

€ 1.644,38 cap. 12 rr.pp. imp. n. 943/2021

€ 1.587,68 cap. 12 rr.pp. imp. n. 1368/2022.

- 3) **DI DARE ATTO**, infine, che l'imposta Irap corrispondente risulta imputata come segue:

€ 555,09 cap 35 rr.pp. imp.n. 929/2019

€ 593,21 cap 35 rr.pp. imp.n. 876/2020

€ 500,00 cap 19 rr.pp. imp.n. 949/2021

€ 87,28 cap 371 rr.pp. imp.n. 952/2021

€ 567,03 cap 35 rr.pp. imp.n. 1369/2022

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**